



Città di Ostra

Provincia di Ancona

COPIA

Deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

Deliberazione numero 15 del 20-08-13

Oggetto:

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di agosto, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Olivetti Massimo	P	GIOVANNETTI FRANCESCO	P
ESPOSTO PIRANI PAOLO	P	ROSSETTI ALESSANDRO	P
ROMAGNOLI RAIMONDO	P	TELARI MARCO	P
Romagnoli Alberto	A	MANSANTA MORIS	P
GIUSTI LUCA	P	Avaltroni Enzo	P
FANESI FEDERICA	P	STORONI ANDREA	P
ROCCHETTI SAMUELE	A	LUPINI LARISA	A
MUSCELLINI EGIDIO	P	LEONI ANDREA	P
MORGANTI MAURO	P		

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[3] Presenti n.[14]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA.

Assume la presidenza il Sig. Olivetti Massimo in qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

GIUSTI LUCA
GIOVANNETTI FRANCESCO
LEONI ANDREA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 20-08-2013 - pag. 1 - Comune di Ostra (AN)



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Barigelli il quale illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno illustrando in primis le aliquote.

Esce il consigliere Avaltroni- sono presenti 13 consiglieri;

Il Consigliere Leoni chiede alcune delucidazioni in merito ai terreni rurali e/o orti, orticelli e terreni incolti.

L'assessore Barigelli illustra la tematica degli orticelli;

Rientra il consigliere Avaltroni- sono presenti 14 consiglieri;

Il Consigliere Storoni sottolinea che alcuni comuni hanno scelto di percorrere un'altra interpretazione e non fanno pagare;

L'assessore Barigelli sottolinea che diverso è il caso del comune di Arcevia, per quanto riguarda il comune di Ostra manca lo strumento.

Il consigliere Leoni sottolinea che comunque su tali terreni è un'imposta iniqua.

Conclusa la discussione agli atti resta la registrazione integrale degli interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale al comma 1 dispone che l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

RICHIAMATI:

- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013";
- il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali,

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 20-08-2013 - pag. 2 - Comune di Ostra (AN)



Città di Ostra

Provincia di Ancona

nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”, convertito con L. 6 giugno 2013, n. 64;

- il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85;

ATTESO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

VISTO l’art. 8, comma 1 del D.Lgs n. 23/2001, il quale stabilisce che l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili;

VISTO l’art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 23/2011 il quale definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

VISTO altresì l’art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011, il quale stabilisce che l’imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive ed in particolare il comma 6 in virtù del quale “*E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi;

PRESO ATTO che l’art. 1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, così come risultante dalla legge di conversione 18 luglio 2013 n. 85, ha disposto che:

“1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;



Città di Ostra

Provincia di Ancona

- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni";

PRESO ATTO, altresì, che all'art. 2 del già citato D.L. 21.05.2013 n. 54 prevede che in caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro il 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine del versamento della prima rata IMU è fissato al 16 settembre 2013;

RILEVATO che:

- l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati del gruppo D ad eccezione di quelli classificati in D/5 a decorrere dal 01.01.2013;
- 55 per la categoria C/1;
- al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, viene applicato un moltiplicatore pari a 135; per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

DATO ATTO inoltre che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge



Città di Ostra

Provincia di Ancona

26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- per gli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti da soggetti IRES, ovvero nel caso di immobili locati, l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%;

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,38%;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. L'importo della detrazione di euro 200,00 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12 – quinquies del Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 12, convertito con modificazioni dalla Legge 26 Aprile 2012, n. 44;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva a favore dello Stato della quota di gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 comma 11 del decreto legge n. 201/2011;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per gli anni 2013 e 2014 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria, e che le attività di accertamento dell'imposta erariale sono



Città di Ostra

Provincia di Ancona

svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché a decorrere dal 1[^] dicembre 2012 tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001", così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1[^] gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base la quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1[^] gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, così come successivamente modificato dal comma 4-quater del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis del Decreto Legge 6 Novembre 2011, n. 201, così come risultante dalla legge di conversione 22 Dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 4, comma 5, lettera I) del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, in forza del quale "A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e



Città di Ostra

Provincia di Ancona

delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'organo competente alla deliberazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 è il Consiglio Comunale;

ESAMINATA la deliberazione n. 104 del 30.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

RITENUTO opportuno, tenendo conto della simulazioni di gettito necessarie a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, stante la diminuzione dei trasferimenti erariali, accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra citata, determinando pertanto le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 nei termini si seguito indicati:

- abitazione principale e relative pertinenze
(nei limiti stabiliti dalle norme)0,46%
- fabbricati rurali ad uso strumentale0,20%
- immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze
non abitazione principale (eccezion fatta per quelli
costruiti o ristrutturati e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita nonché per gli alloggi di proprietà dell'Erap) 0,96%
- aree fabbricabili e terreni..... 0,86%
- altri immobili non ricompresi nelle categorie impositive
sopra indicate..... 0,88%
- Detrazione per abitazione principale€ 200,00;

VISTO il regolamento generale per la gestione delle entrate comunali;
VISTO lo statuto comunale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 20-08-2013 - pag. 7 - Comune di Ostra (AN)



Città di Ostra

Provincia di Ancona

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra, così come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 l'ente si trova in esercizio provvisorio;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 174 del 27.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2013;

VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione palese resa per alzata di mano:

Presenti: n.14; Favorevoli: n.10; Contrari n. 4 (Mansanta, Leoni, Avaltroni e Storoni);

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto che l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone l'istituzione dell'imposta municipale propria in via anticipata e sperimentale, in tutti i comuni del territorio nazionale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
3. Di determinare, per quanto meglio specificato in premessa, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 nei termini di seguito indicati:
 - abitazione principale e relative pertinenze
(nei limiti stabiliti dalle norme).....0,46%
 - fabbricati rurali ad uso strumentale0,20%
 - immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze
non abitazione principale (eccezion fatta per quelli
costruiti o ristrutturati e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita nonché per gli alloggi di proprietà dell'Erap) 0,96%
 - aree fabbricabili e terreni..... 0,86%
 - altri immobili non ricompresi nelle categorie impositive
sopra indicate..... 0,88%
 - Detrazione per abitazione principale€ 200,00;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 20-08-2013 - pag. 8 - Comune di Ostra (AN)



Città di Ostra

Provincia di Ancona

4. Di dare atto che la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, e che il Comune è tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze;
5. Di dare atto, altresì, che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico di cui al precedente punto 4.

Inoltre il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano:

Presenti: n.14; Favorevoli: n.10; Contrari n. 4 (Mansanta, Leoni, Avaltroni e Storoni);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D. Lgs. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

PARERE: Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000.

Data: 25-07-2013

Il Responsabile del servizio
PAOLONI GIUSEPPE

PARERE: Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000.

Data: 01-08-2013

Il Responsabile del servizio
PIGLIAPOCO FRANCESCA



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Il seguente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Olivetti Massimo

Il Segretario verbalizzante
F.to dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000)

La suesesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ostra, li 20-09-2013

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ostra, li 20-09-2013

Il Segretario Comunale
dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 15-10-2013 (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).

Ostra, li 16-10-2013

Il Segretario Comunale
dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA